

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

in

“Loss Adjustment nella gestione del Contenzioso Sanitario” “Loss Adjustment in Medical Liability”

STATUTO

Art. 1 - Istituzione

È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, , il Corso di Perfezionamento in **“Loss Adjustment nella gestione del Contenzioso Sanitario” – “Loss Adjustment in Medical Liability”**

Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana.

Il Corso di Perfezionamento è tenuto in modalità presenza.

Art. 2 - Finalità

Il corso di perfezionamento è destinato a medici, avvocati e altre figure professionali che si avvalgono di questo percorso professionalizzante per la formazione di figure quali il Loss Adjuster, alla luce della pubblicazione del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 con cui vengono delineate le competenze minime obbligatorie che ogni struttura sanitaria deve garantire nella gestione del contenzioso, rientrando tra queste appunto la figura del Loss Adjuster. L'obiettivo del corso è quello di far acquisire, conoscenze e competenze nella gestione dei contenziosi sanitari tanto nella fase extragiudiziale quanto in quella giudiziale, fornendo capacità di negoziazione e valutazione delle claims. L'intenzione è quindi quella di istituire un corso Universitario che possa certificare la formazione del Loss Adjuster in ambito sanitario.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Il Corso di Perfezionamento è rivolto a coloro che sono in possesso Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM 41), Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01), Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18).

È ammessa l'iscrizione di studenti extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere corredato di attestato CIMEA.

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell'immatricolazione, prima dell'avvio delle attività formative.

Sono ammessi uditori alla frequenza del Corso di Perfezionamento.

E' ammessa la frequenza di singoli insegnamenti.

Art. 4 - Durata

La durata del Corso di Perfezionamento è di **1 anno**.

L'attività formativa del Corso permette di acquisire **20** crediti formativi.

Art. 5 – Articolazione

Insegnamenti in italiano e in inglese	Settori Scientifico Disciplinari	Ore didattica frontale	Ore e-learning	CFU (se previsti)
Fondamenti di Responsabilità Professionale Sanitaria e gestione del contenzioso - Fundamentals of Healthcare Professional Liability and claims management	MED/43	28		4
Fondamenti Assicurativi e di Organizzazione Sanitaria - Fundamentals of Insurance and Healthcare Organization	MED/43 IUS/01 IUS/05 MED/42	21		3
Valutazione del Danno - Damage Assessment	MED/43 IUS/01	28		4
Basi della Negoziazione - Basics of Negotiation	IUS/01 IUS/05	28		4
Competenze attuariali e gestione dei rischi - Actuarial skills and risk management	SECS-S/06	21		3
Stage/Training				1
Tesi Finale	----		----	1
Totale		126	0	20

Art. 6 - Verifica del profitto

Ogni insegnamento prevede una prova di verifica del profitto in forma scritta.
La prova finale consiste in un elaborato scritto.

Art. 7 - Sede amministrativa

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione.

Art. 8 - Sede delle attività didattiche

La sede delle attività didattiche è presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Art. 9 – Docenti del Corso di Perfezionamento

1. I docenti del Corso di Perfezionamento sono nominati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta del Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 10 - Organi del Corso di Perfezionamento

Sono organi del Corso di Perfezionamento: il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento, il Coordinatore.

Art. 11 - Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento

1. Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento è costituito dai professori dell'Ateneo, di prima o seconda fascia o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del Corso di Perfezionamento. Alle sedute del Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni. .

2. Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.

Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 12 - Coordinatore del Corso di Perfezionamento

1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Corso di Perfezionamento, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.

Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Corso di Perfezionamento riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del Corso di Perfezionamento. Predisponde, sulla base delle direttive del Collegio dei docenti, la relazione finale del Corso di Perfezionamento. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.

2. Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra i professori dell'Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.

Art. 13 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento universitario

Il numero minimo dei partecipanti al Corso di Perfezionamento è fissato in **5** unità e il numero massimo dei partecipanti è fissato in **30** unità.

L'ammissione al Corso è subordinata alla positiva valutazione dei titoli di studio presentati dai candidati. Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito e fermo restando il possesso dei requisiti minimi richiesti, l'ammissione al Corso di Perfezionamento avverrà sulla base di una graduatoria a scorrimento formulata secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito d'Ateneo.

La quota di iscrizione è fissata in **€ 1.800,00** suddivisa in 2 rate.

Per coloro che sono in possesso dello stesso titolo di studio necessario per l'iscrizione al Corso di Perfezionamento, è prevista la possibilità di iscrizione a singoli insegnamenti. Ai partecipanti ai singoli insegnamenti verrà rilasciato un attestato di frequenza, con l'indicazione dei crediti formativi maturati, se avranno superato la relativa verifica del profitto.

Il costo per l'iscrizione a singoli insegnamenti è pari a **€ 500,00**.

Coloro che non sono in possesso del titolo di studio richiesto dal Corso di Perfezionamento possono partecipare come uditori. Gli uditori sono soggetti che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per l'accesso, sono in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal Corso di Perfezionamento. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti,

ricevono un certificato di frequenza o di partecipazione in qualità di uditori.
Il costo per l'iscrizione come uditori è di € **800,00**.

Art. 14 - Obbligo di frequenza

La frequenza al Corso di Perfezionamento universitario è obbligatoria. Una frequenza inferiore al **70%** delle ore previste comporterà l'esclusione dal Corso di Perfezionamento e la perdita della tassa di iscrizione. La frequenza delle attività svolte verrà verificata mediante firma sul registro delle presenze

Art. 15 - Conseguimento del titolo

L'attività formativa svolta nell'ambito del Corso di Perfezionamento è pari a 20 crediti formativi. A conclusione del Corso di Perfezionamento agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione dei crediti maturati.

Art. 16 - Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso di Perfezionamento sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.

Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte a carico dell'Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là dell'ordinario orario di lavoro, secondo le modalità disposte dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento Universitari e dei Corsi di perfezionamento.

Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento Universitari e dei Corsi di perfezionamento.